

	<i>Marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane</i>	
	<b>Regolamento del sistema di garanzia</b>	<i>Rev.02</i> <i>17 Giugno 2025</i>

**REGOLAMENTO DI GARANZIA  
DEL MARCHIO DI QUALITÀ  
DEL PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE**

Il presente documento ha lo scopo di individuare gli strumenti necessari per la definizione e l'attuazione del Marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane, fornendo le regole per il funzionamento del sistema e per la partecipazione delle imprese.

Il Sistema di Garanzia è costituito da:

**Regolamento del Sistema**  
**Disciplinare**  
**Comitato di Garanzia**

Di seguito viene delineato il Regolamento del Sistema di Garanzia in cui viene definito anche il Comitato di Garanzia dal punto di vista della sua composizione e delle sue funzioni.

Per quanto riguarda i Requisiti si rimanda al Disciplinare.

Viene definito e approvato un disciplinare per ciascun settore merceologico.

Se un'organizzazione dispone di più di una sede nella quale svolge la propria attività in un settore merceologico per il quale è definito un disciplinare, può richiedere il marchio per uno o per più sedi. Se il marchio è rilasciato congiuntamente per più sedi, il venir meno delle condizioni del rilascio per una sede comporta l'esclusione dal sistema per tutte le sedi.

	<i>Marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane</i>	
	<b>Regolamento del sistema di garanzia</b>	<i>Rev.02 17 Giugno 2025</i>

## **REGOLAMENTO DEL SISTEMA**

### **Art. 1 Uso e concessione del Marchio**

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la concessione a terzi del Marchio Qualità del "Parco Naturale Regionale Dolomiti Friulane".

### **Art. 2 Normativa di riferimento e proprietà del marchio**

Ai sensi della Legge regionale n. 42/96, articolo 33, comma 8, l'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane può promuovere attività economiche, sociali e culturali attraverso la concessione d'uso del proprio emblema (marchio). La proprietà del marchio è dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane e chiunque intenda utilizzarlo nel proprio materiale promozionale dovrà inoltrare richiesta scritta all'Ente.

### **Art. 3 Finalità e oggetto del Manifesto**

Il "Manifesto per il Marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane" (in seguito Manifesto) è l'iniziativa avviata dall'Ente Parco per promuovere e valorizzare in modo strategico lo sviluppo culturale e turistico del territorio locale, all'interno di un più vasto sistema territoriale europeo, attraverso l'attribuzione di un marchio che rappresenti l'impegno dei soggetti partecipanti al miglioramento della qualità del servizio e delle loro prestazioni ambientali. L'utilizzo del marchio deve portare inoltre ad un aumento della visibilità dell'azienda sia nel territorio dell'area protetta ma in particolare nei confronti dell'esterno e a promuovere l'area Parco.

L'adesione al sistema di Garanzia avviene su base volontaria.

L'adesione al sistema è aperta a tutti i soggetti giuridici che operano nei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Montereale Valcellina, Tramonti di Sopra appartenenti ai seguenti settori merceologici:

- Aziende agricole, zootecniche, di trasformazione agroalimentare, agrituristiche e di sfruttamento delle risorse locali,
- Esercizi commerciali,
- Guida ambientale/naturalistica/alpina,
- Ricettività,
- Ristorazione,
- Servizi turistici,
- Servizi di Promozione Sociale.

Tutti i soggetti autorizzati ad utilizzare il marchio saranno inseriti nel circuito promozionale e pubblicitario del Parco.

### **Art. 4 Concessione del marchio**

Le modalità di concessione del marchio si basano:

- sul rispetto da parte dei partecipanti di specifici requisiti riportati nei Disciplinari che s'intendono parte integrante del presente Regolamento;
- sull'attività di verifica del rispetto di tali requisiti da parte di auditor;
- sull'assegnazione del marchio da parte di un Comitato di Garanzia (Comitato) e sulla sottoscrizione di specifiche convenzioni con i soggetti richiedenti.

### **Art. 5 Composizione e modalità di convocazione del Comitato di Garanzia**

Il Comitato di Garanzia è composto da:

	<i>Marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane</i>	
	<b>Regolamento del sistema di garanzia</b>	<i>Rev.02 17 Giugno 2025</i>

- 1 rappresentante del Parco con il compito di Coordinatore del Comitato;
- 1 rappresentante del mondo scientifico (di enti o istituti di ricerca, esperto in materia di certificazione e sviluppo sostenibile ecc.);
- 1 rappresentante degli operatori della ricettività, della ristorazione e degli esercizi commerciali;
- 1 rappresentante degli operatori di aziende agricole;
- 1 rappresentante degli operatori di servizi turistici;
- 1 rappresentante delle guide.

Il Comitato di Garanzia resta in carica per 3 anni, a partire dalla data del decreto di nomina e potrà essere tacitamente rinnovato, salvo modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

Il Comitato si riunisce, di norma, due volte all'anno, o ogniqualvolta lo ritenga necessario il Coordinatore o lo richiedano il rappresentante del mondo scientifico e un rappresentante degli operatori.

La convocazione del Comitato avviene da parte del Coordinatore.

Le riunioni sono valide se il Comitato si riunisce con la partecipazione del Coordinatore, del rappresentante del mondo scientifico e del rappresentante di una delle categorie.

Tutti i membri convocati nel Comitato hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Delle riunioni del Comitato viene redatto un verbale in cui si riportano i nomi dei membri partecipanti. Tale verbale viene firmato dal Coordinatore.

Il Comitato verifica che siano rispettati da parte delle aziende che hanno aderito al sistema i requisiti ai fini dell'assegnazione del marchio.

Nello svolgimento del proprio ruolo, il Comitato si avvale di auditor che ne costituiscono la diretta emanazione operativa.

L'esito relativo alle richieste di adesione o di rinnovo del marchio verrà comunicato ai soggetti interessati.

#### **Art. 6 Attività di Segreteria**

Per il buon funzionamento del sistema devono essere svolte attività di tipo amministrativo e di supporto tecnico. Le attività di tipo amministrativo consistono nel ricevere le domande di ammissione degli associati, emettere i documenti di adesione al sistema, archiviare le deliberazioni prese dal Comitato di Garanzia e espletare altre pratiche di tipo amministrativo e fiscale.

Le attività di supporto tecnico consistono nell'istruire le pratiche di ammissione, coordinare i lavori del Comitato di Garanzia e degli auditor e rispondere ai quesiti posti dalle direzioni aziendali su tutto ciò che riguarda i Requisiti, il regolamento e il funzionamento del sistema.

Tali attività sono svolte dalla segreteria istituita presso l'Ente Parco.

#### **Art. 7 Modalità di adesione al sistema**

La richiesta di adesione al sistema deve essere inoltrata dall'azienda alla segreteria amministrativa utilizzando il modulo riportato in Allegato 1. La sottoscrizione della richiesta di adesione implica l'accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento e del disciplinare applicabile al settore merceologico di appartenenza. Le aziende devono rispettare la normativa vigente sia per quanto riguarda gli aspetti ambientali, di sicurezza, sanitari e direttamente connessi con il settore di attività oggetto della richiesta. Tale requisito sarà dichiarato dai richiedenti in fase di domanda e verificato a campione nelle visite di audit (di verifica iniziale, post audit, sorveglianza e rinnovo).

Le aziende dovranno avere la Sede Amministrativa o una Sede produttiva con almeno il 75% della propria produzione nei comuni in cui ricade il perimetro dell'area protetta, fatta eccezione per la categoria Guida ambientale/naturalistica/alpina, che potrà ottenere il Marchio qualità avendo un contratto di servizi di visite guidate, attività didattiche ed educazione ambientale con l'Ente. Il Marchio per tale categoria potrà essere utilizzato esclusivamente per le attività svolte all'interno del territorio dei Comuni citati all'art. 3 del presente regolamento.

	<i>Marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane</i>	
	<b>Regolamento del sistema di garanzia</b>	<i>Rev.02 17 Giugno 2025</i>

### **Art. 8 Attestato di adesione al sistema**

Il marchio viene rilasciato dal Comitato di Garanzia sulla base dei risultati dell'audit (riassunti nel rapporto di audit) e delle proprie valutazioni.

Il marchio ha una validità di tre anni dalla data del rilascio, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, previo audit e approvazione del Comitato, che deve avvenire entro l'anno successivo alla scadenza.

L'assegnazione del marchio avviene solo se l'organizzazione rispetta tutti i requisiti obbligatori e raggiunge il punteggio di almeno 16 punti tra i requisiti facoltativi.

L'utilizzo del Marchio al livello effettivamente acquisito potrà avvenire solamente dopo la deliberazione e la comunicazione scritta da parte del Comitato di Garanzia.

Dalla data di rilascio la Segreteria aggiorna il proprio registro dei soggetti che aderiscono al sistema, nel quale sono contenute almeno le seguenti informazioni:

- l'identificazione del soggetto aderente al sistema;
- il periodo di validità dell'attestato (data del rilascio, data di scadenza).

### **Art. 9 Audit**

Gli audit presso le strutture verranno svolti da uno o più auditor. Nel caso di più auditor uno di loro svolgerà il ruolo di team leader.

Gli auditor saranno tra quelle risorse professionali interne o esterne al Parco o tra professionisti scelti esperti di sistemi di gestione o che, a insindacabile giudizio del Consiglio direttivo, siano ritenute idonee ad effettuare attività di rilevamento e controllo.

Il team di auditor ha il compito di svolgere, su mandato del Comitato, tutti gli audit (di verifica iniziale, post audit, sorveglianza e rinnovo) per verificare la sussistenza dei Requisiti. L'audit di verifica iniziale riguarda tutti i requisiti.

Gli audit di sorveglianza e rinnovo vengono svolti verificando la rispondenza dell'azienda ad un numero significativo di requisiti.

Durante l'audit possono essere individuate non conformità (NC).

L'auditor considera risolta una NC solo dopo aver verificato l'attuazione e l'efficacia dell'azione correttiva proposta dall'azienda.

La risoluzione delle NC può essere completata per via documentale o tornando in azienda per svolgere un "post audit" allo scopo di verificare sul posto l'efficacia dell'azione correttiva.

Le date di esecuzione degli audit devono essere comunicate alla Direzione con adeguato anticipo prima dell'audit stesso.

Durante l'audit, gli auditor procedono alla raccolta di evidenze oggettive tramite l'esame di documenti, l'osservazione diretta delle attività, l'esecuzione di verifiche, l'effettuazione di colloqui con i responsabili e con il personale operativo aziendale, etc.

L'audit si conclude con l'esposizione alla direzione della sintesi dei risultati dell'audit, evidenziando sia gli aspetti positivi che le eventuali carenze e informando la direzione delle non conformità riscontrate nonché del punteggio ottenuto in relazione ai requisiti facoltativi e – per conseguenza – dell'assegnazione o meno del marchio.

Dopo ogni audit, l'auditor compila la documentazione necessaria per riportare al Comitato i risultati in forma sintetica e redige un rapporto che viene trasmesso per conoscenza alle aziende auditate.

Il rapporto deve contenere il punteggio ottenuto dall'azienda e la proposta che l'auditor fa al Comitato per l'adesione al sistema.

Gli originali del rapporto di audit e dei documenti collegati sono consegnati al Comitato.

### **Art. 10 Esclusione dal sistema**

Il Comitato di Garanzia, per motivi ritenuti gravi a proprio insindacabile giudizio e spiegati per iscritto alla direzione aziendale interessata, ha facoltà di far escludere l'azienda dal sistema. In tal caso, e per il periodo di tempo

	<i>Marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane</i>	
	<b>Regolamento del sistema di garanzia</b>	<i>Rev.02 17 Giugno 2025</i>

considerato, questo comporta automaticamente il ritiro dell'autorizzazione a qualsiasi uso del Marchio di Qualità. In particolare, l'esclusione avviene nei casi in cui:

- una o più NC relative a requisiti obbligatori non vengano risolte;
- il punteggio minimo per i requisiti facoltativi non venga raggiunto;
- l'organizzazione partecipante non liquidi le fatture ricevute per i servizi necessari alla partecipazione al sistema;
- l'attività venga interrotta per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi;
- negli audit si verifichi che non viene rispettata la normativa vigente per quanto riguarda gli aspetti ambientali, di sicurezza, sanitari e del settore oggetto dell'attività;
- la direzione stessa ne faccia formale richiesta.

In ogni caso, l'esclusione dal Sistema Marchio Qualità viene notificata all'azienda e la banca dati sarà aggiornata trascorsi i termini utili per i ricorsi, secondo quanto previsto dall'art. 11.

Nessuna comunicazione dovrà comunque essere rivolta all'esterno ma il nome dell'azienda sospesa verrà eliminato da qualsiasi elenco cartaceo o elettronico predisposto per attività promozionali.

#### **Art. 11 Ricorsi**

L'azienda ha facoltà di presentare entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, reclami scritti nei confronti delle decisioni adottate dal Comitato di Garanzia, affinché vengano riesaminate.

Tali reclami vengono registrati ed esaminati dal Comitato, il quale è tenuto a delegare uno o più dei suoi componenti allo svolgimento delle opportune indagini, sentendo eventualmente i rappresentanti dell'azienda, e a fornire una risposta scritta al ricorrente entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se nessuna comunicazione viene emanata, il reclamo si deve ritenere accolto.

#### **Art. 12 Riservatezza**

Qualsiasi informazione acquisita nel corso del rapporto tra la direzione aziendale e il Comitato di Garanzia o, quale sua diretta emanazione, il team di auditor, viene considerata e trattata come riservata.

#### **Art. 13 Approvazione e revisioni dei requisiti e del Regolamento**

Il presente regolamento, il disciplinare e il fac simile di convenzione sono approvati dal Comitato, su iniziativa dello stesso, ogni qualvolta esso lo reputi opportuno e potranno essere integrati e modificati per adeguarsi allo sviluppo del territorio, alle eventuali nuove normative, disposizioni e/o regolamenti, proposti a livello regionale e nazionale e per promuovere il miglioramento continuo.

L'entrata in vigore dei nuovi requisiti verrà fissata di volta in volta dal Comitato, considerando un adeguato periodo di transizione che permetta ai diversi partecipanti di adeguarvisi.

#### **Art 14 Spese per il funzionamento del sistema**

I costi per il funzionamento del sistema sono a carico dei partecipanti.

È facoltà dell'Ente Parco, ove lo ritenga necessario, intervenire a sostegno del funzionamento del sistema, secondo forme e modalità definite con apposita delibera del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo stabilisce una quota annuale di contributo di adesione.

#### **Art. 15**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, la concessione dell'uso del marchio e dagli atti allegati è disciplinata dalla legislazione vigente.